|  |
| --- |
| **APERTURA FORZATA CASSETTA DI SICUREZZA** |

**Normativa art. 1814 c.c**

**Rivolgersi alla** cancelleria della volontaria giurisdizione

**Cos’è**

Quando il contratto di  abbonamento alle cassette di sicurezza è scaduto e l’utente non ha  restituito la chiave, la banca, dopo aver  intimato l’intestatario  “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”,   e decorsi sei mesi dalla data di intimazione,  può chiedere al Tribunale l’autorizzazione  ad aprire la cassetta.   
Allo stesso  modo,   la    banca procede quando ritenga che le cose  immesse  nella cassetta    “possano costituire pericolo di qualsiasi     genere”  o   “possano    arrecare  un    danno,    pregiudizio   disturbo”   agli  altri   utenti   del servizio o quando il cassettista     ritardi o non paghi il canone dovuto.

Casi in cui  - secondo la dottrina - si deve procedere ad apertura forzata :  
- il recesso unilaterale della banca quando il cassettista non restituisca  la chiave;   
- il rifiuto da parte di un cointestatario con uso congiunto di cooperare  all’apertura  della cassetta;   
- la morte dell’utente qualora non si trovi la chiave;   
- l’interesse di un terzo a ritirare nella cassetta cose di sua proprietà;   
- la perquisizione o il sequestro ordinati dal giudice penale;   
- il fallimento dell’utente;   
- l’esecuzione forzata  sul contratto della cassetta.

**Come si propone**

Con ricorso al Presidente del Tribunale.      
Occorre allegare:  
-     copia del contratto di locazione della cassetta di  sicurezza   
-     prova della comunicazione all’intestatario.  
Il Tribunale autorizza l’apertura forzata e nomina il notaio che vi deve  assistere e redigere l’inventario.  
Il Tribunale può     autorizzare     la Banca     ricorrente a trattenere  l’eventuale  somma  rinvenuta   fino  alla   concorrenza del  proprio     credito e a  depositare   il residuo su libretto di risparmio fruttifero     intestato al  cassettista. Può disporre  che gli eventuali altri  oggetti  rinvenuti vengano   sigillati e   conservati presso la Banca stessa in  deposito in custodia intestato al predetto cassettista, pure venduti -     anche  in parte - per soddisfare i  crediti della Banca.

**Costi**

Contributo unificato euro 98,00  
1 marca da 27 euro diritti forfetizzati notifica

**N.B IN caso di morte dell’intestatario o del cointestatario**

La normativa vigente prevede la competenza dell’Agenzia delle  Entrate o del notaio.

Nello specifico    l’Ufficio delle Entrate competente è incardinato nella Direzione Regionale di via Fiume 2.  
La procedura è la seguente:  si  presenta la domanda  attraverso gli sportelli  degli Uffici Territoriali (Genova 1- Genova 2 ) che hanno la modulistica ad hoc; la domanda viene protocollata  e inoltrata all’ufficio di via Fiume; entro 15/20 gg.  lo stesso contatta l’utente per concordare un appuntamento;  all’apertura devono essere presenti tutti gli eredi;  l’utente deve comunicare l’appuntamento all’istituto di credito e successivamente l’Istituto deve dare conferma all’Agenzia delle Entrate dell’ appuntamento stesso.  
Nella data concordata,  alla presenza di 2 funzionari dell’Agenzia delle Entrate,  viene redatto il verbale;  l’utente  in quel momento pagherà  attraverso un F24  l’importo di euro 26,50  direttamente presso la Banca, per avere copia del verbale.  
Se la  persona sa che nella cassetta sono contenuti oro o preziosi, deve procurare  la presenza di un esperto gemmologo  o orafo (consultando l’Albo dei Periti  presso la Presidenza del Tribunale ) ; la relativa spesa è a carico dell’utente.

NORMATIVA  
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioni  
Art. 48 - Divieti e obblighi a carico di terzi.  
(…)  
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura.  
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio.